

STATUTO

dell'associazione culturale denominata

"MULTIMEDIA INFORMAZIONE"

Costituita in Roma il 08/05/2007 e Registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma al n°

6729 serie 1T

Titolo I

Costituzione, Sede, Scopi

Art. 1) E' costituita con sede in Roma via della Scala n.12 (c/o lo studio dell'avv. Michele Mirante), un'associazione culturale denominata "MULTIMEDIA INFORMAZIONE".

Art. 2) L'associazione è apolitica, ha durata illimitata, non ha scopo di lucro ed è basata sulla reciproca collaborazione dei soci.

Art. 3) L'associazione si propone di offrirsi come mezzo d'interscambio culturale e scientifico, in Italia e nel mondo, attraverso tutti i mezzi che le moderne tecnologie ci mettono a disposizione (radio, tv, riviste, internet, etc.) e di svolgere anche attività nei settori del tempo libero, turismo e formazione senza finalità di lucro.

L'Associazione intende quindi:

- svolgere e sostenere attività di ricerca e divulgazione scientifica e culturale, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, università, singoli studiosi;
- organizzare tavole rotonde, convegni, seminari, conferenze, congressi e mostre, giornate di studio, corsi di formazione professionale;

- promuovere la realizzazione e la pubblicazione di riviste periodiche, bollettini, atti di convegni, studi e ricerche;
- creare trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisivi, curandone eventualmente anche la post-produzione, con programmi ed iniziative di interesse scientifico e culturale;
- istituire corsi di avviamento, perfezionamento ed aggiornamento nei campi dell'informazione culturale e scientifica;
- diffondere l'interesse per la cultura e l'arte in tutte le loro espressioni;
- sviluppare iniziative atte a favorire l'evolversi della molteplicità di processi artistici e culturali che si manifestano nella società contemporanea;
- organizzare intrattenimenti musicali, teatrali per anziani e bambini e quant'altro compatibile con tali attività;
- favorire ogni forma di turismo sociali, viaggi, soggiorni ed iniziative di agriturismo legate alla sfera del tempo libero a carattere dilettantistico;
- istituire corsi di avviamento, perfezionamento ed aggiornamento nei campi dell'informazione telematica, scrittura creativa, arti visive, letteratura, animazione, musica, recitazione, moda, cinema, radio, televisione, pittura, grafica tecnica, animazione e quant'altro possa anche valorizzare la conoscenza artistica e la creatività.

Nella salvaguardia della propria autonomia l'Associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con enti similari, strutture pubbliche e private, cooperative e società; organizzare e gestire - anche con strutture permanenti - tutte

quelle attività, anche economiche, utili per il raggiungimento dei propri fini sociali.

L'Associazione, inoltre, si propone come struttura di servizio per centri e/o circoli che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con i propri scopi sociali.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

Titolo II

Soci

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci aderenti;
- c) soci onorari.

I soci fondatori hanno diritto di voto in assemblea e possono assumere più deleghe di voto da altri aventi diritto; essi inoltre possono trasferire la propria qualità di socio fondatore ai loro eredi in caso di morte.

I soci aderenti, ammessi secondo le modalità previste dal presente statuto, hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote sociali e possono ricoprire cariche sociali dopo aver maturato tre anni di continua e regolare iscrizione.

I soci onorari, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nel mondo culturale e scientifico, hanno diritto di intervento nelle assemblee ma non possono partecipare alle votazioni.

Art. 5) Per essere ammessi a soci dell'associazione occorre presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione precisando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio completo, cittadinanza e una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente statuto.

Art. 6) La domanda di iscrizione viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione che ha facoltà di accettarla o respingerla a suo insindacabile giudizio.

La delibera di ammissione diventerà operativa e verrà annotata nel libro soci dopo che il richiedente avrà effettuato il pagamento della quota sociale. Trascorso il periodo di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che sia stato effettuato il versamento della quota sociale, la delibera diventerà inefficace e la domanda potrà essere ripresentata purchè accompagnata dal versamento della quota.

Art. 7) L'ammontare della quota di iscrizione viene fissata in euro cinquanta (euro 50,00) per l'ammissione dei soci per il primo anno e quello della quota di iscrizione per gli anni successivi e della quota annuale sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) I soci devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone.

Art. 9) La qualità di socio si perde per recesso, decesso, dimissioni, esclusione o per morosità dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione quando si rende colpevole di azioni e comportamenti disonorevoli

per il decoro dell'associazione ed ostative verso il raggiungimento dei fini sociali, per aver disatteso le norme dello statuto e quando in genere, con la propria condotta, arrechi danno all'associazione.

Art. 10) I soci receduti e/o esclusi a causa di qualsiasi motivazione, non hanno diritto ad alcun rimborso.

Titolo III

Organi Sociali

A) Assemblee

Art. 11) L'assemblea è convocata dal Presidente della associazione almeno una volta l'anno per la relazione sull'attività dell'associazione e per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata mediante avviso affisso in bacheca, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 13) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal socio presente più anziano d'età. Il Segretario curerà la redazione del verbale.

Art. 14) Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano, escluso qualsiasi sistema di voto segreto. Ogni socio avente diritto al voto potrà

rappresentare mediante delega scritta solamente un altro socio. I soci fondatori potranno rappresentare con deleghe scritte un numero illimitato di soci.

B) Consiglio di Amministrazione

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di cinque anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio, nella prima riunione, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che le disposizioni di legge riservano all'assemblea; quanto alla straordinaria amministrazione occorrerà apposita delibera assembleare.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo riterrà utile o ne sarà fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio stesso.

La convocazione viene fatta per lettera raccomandata almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 18) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli pertanto è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e

da privati pagamenti, qualunque sia la causa e l'ammontare, rilasciandone liberatoria quietanza, avanzare istanze di contributi, presentare progetti alle competenti Autorità e quant'altro occorra.

Art. 19) Tutte le cariche conferite ed espletate sono rivestite a titolo gratuito. Potranno essere riconosciuti, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, rimborsi per spese effettuate nell'espletamento degli incarichi ed eventuali gettoni di presenza da liquidare secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 20) Possono ricoprire cariche sociali coloro i quali risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere carichi pendenti o condanne passate in giudicato;
- b) essere soci fondatori o soci aderenti tesserati da almeno tre anni all'associazione.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 21) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio sociale residuante al termine della liquidazione dovrà essere devoluto secondo le modalità che saranno stabilite dall'assemblea che delibera lo scioglimento.